

----- Allegato "D" atto in data 20 dicembre 2010 -----

----- rep. 40.580 fasc. 7.945 -----

----- S T A T U T O -----

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA DELLA SOCIETA'-----

Art. 1 (Denominazione)-----

La Società "TOSCANA ENERGIA S.P.A." è disciplinata dal presente statuto. La denominazione può essere scritta in qualsiasi carattere o rilievo tipografico, con lettere sia maiuscole che minuscole.-----

Art. 2 (Sede)-----

La Società ha sede in Firenze.-----

Possono essere istituiti e soppressi sedi secondarie, filiali, agenzie e uffici, purché in Italia.-----

Art. 3 (Oggetto sociale)-----

La società, direttamente ovvero a mezzo di partecipazioni in altre società o enti oppure mediante rapporti contrattuali con terzi o con i soci, ha per oggetto l'attività di distribuzione del gas di qualsiasi specie in tutte le sue applicazioni, di energia elettrica, calore ed ogni altro tipo di energia, con destinazione ad usi civili, commerciali, industriali, artigiani ed agricoli.-----

La società potrà inoltre assumere e cedere partecipazioni in società aventi ad oggetto l'attività di vendita del gas di qualsiasi genere all'ingrosso e ai clienti finali e le prestazioni dei servizi connessi, attinenti e strumentali.-----

La società, pertanto, per il conseguimento dell'oggetto sociale, può svolgere attività di studio, progettazione, coordinamento, direzione, costruzione ed esecuzione di opere riguardanti l'esercizio dell'industria del gas di qualsiasi specie, nonché attività di prestazione di servizi tecnici, logistici, commerciali e connessi e ogni altra attività strumentale connessa o conseguente ai servizi di utilità generale siano essi pubblici o in libero mercato.-----


La società potrà inoltre svolgere le seguenti attività:-----

- lo studio, la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio di impianti di cogenerazione e di impianti finalizzati alla distribuzione e vendita di calore da teleriscaldamento e di energia elettrica, così come ogni altra energia, impianti di illuminazione pubblica, nonché di semafori e segnalazioni luminose in genere;-----

- l'acquisto, la vendita, la locazione, la riparazione e la costruzione di apparecchi in genere e relativi materiali e prodotti accessori, nonché la progettazione, l'esecuzione, l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti relativi ai servizi dianzi indicati;-----

- il rilevamento cartografico di territori comunali, provinciali e regionali e la costituzione di sistemi informativi territoriali per la realizzazione e la gestione di reti tecnologiche, di infrastrutture e di utilizzazione del suolo anche per attività di pianificazione e programmazione urbanistica ed ambientale, la gestione e la manutenzione del suolo, del sottosuolo e della viabilità;-----

- lo studio, la progettazione, la realizzazione, la direzione e la promozione di opere ed iniziative volte al conseguimento del risparmio energetico, alla sicurezza degli impianti post-contatore e al monitoraggio degli edifici; lo svolgimento di attività di ricerca in genere nonché



l'organizzazione e la promozione di corsi per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse;

- la promozione, la direzione, il coordinamento, la consulenza e l'assistenza tecnica a favore di soggetti pubblici o privati in tutte le iniziative di carattere tecnico e socio-economico rivolte allo sviluppo dei servizi di pubblica utilità esercitati dai medesimi soggetti;

- lo svolgimento, la ricerca, la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, la gestione, la commercializzazione, la vendita e la fornitura di attività e servizi in genere nel settore delle telecomunicazioni, di reti internet, di servizi informativi e altri servizi di pubblica utilità;

- lo studio, la progettazione e la fornitura di servizi in genere, relativi a impianti di condizionamento e impianti di sicurezza e di monitoraggio e altri, attinenti al funzionamento delle abitazioni, uffici ed edifici.

Per il conseguimento delle sue finalità, la società pertanto potrà assumere lo studio, l'elaborazione e la gestione, curandone l'applicazione e l'implementazione, di sistemi e procedure integrati e informatizzati, nonché commissionare studi e analisi, acquistare, far realizzare, vendere e concedere in uso programmi e procedure relative.

Al solo ed esclusivo fine del raggiungimento dell'oggetto sociale sopracitato, la società può effettuare qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, quali sottoscrizione, acquisti e vendita di azioni, di quote o di obbligazioni, assunzioni di partecipazioni e cointeressenze in altre aziende, assunzioni di finanziamenti, di fidejussioni, nonché operazioni passive di locazione finanziaria (leasing finanziario), nonché ogni altra operazione comunque connessa, attinente, strumentale e opportuna al conseguimento anche indiretto degli scopi sociali o concernenti società di qualsiasi natura che abbiano scopi analoghi, complementari e affini, fatta eccezione delle operazioni di raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività disciplinate dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria.

La Società potrà affidare a società controllate o collegate singole attività o fasi specifiche complementari dei servizi pubblici locali ad essa affidati. Nell'esercizio della attività di direzione e coordinamento, la Società potrà svolgere altresì nell'interesse delle società controllate, ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del Codice Civile, le relative attività, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- direzione unitaria delle società;

- definizione dei piani strategici unitari delle società;

- processi di trasformazione dell'assetto societario;

- strategie per lo sviluppo e la politica degli investimenti;

nonché potrà esercitare quant'altro compatibile con l'esercizio delle attività di direzione e coordinamento quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: amministrazione, finanza e controllo; risorse umane; acquisti/patrimonio; legale e societario; contratti; qualità; regulatory/tariffe; progettazione; pianificazione attività commerciale; servizi informatici; comunicazione; servizi di segreteria per gli organi di amministrazione.

Art. 4 (Durata)

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2100 e può essere

prorogata ai sensi di legge.

CAPITALE - SOCI - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art. 5 (Capitale)

Il capitale sociale è di Euro 146.070.226,00 (centoquarantaseimilionesettantamiladuecentoventisei e zero centesimi) suddiviso in numero 146.070.226 (centoquarantaseimilionesettantamiladuecentoventisei) azioni ordinarie del valore nominale di Euro uno ciascuna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato, per deliberazione dell'assemblea dei Soci mediante conferimenti in natura e/o mediante conferimenti in denaro.

Art. 6 (Soci)

Potranno assumere la qualità di Socio:

- a) Enti Pubblici Locali e società di capitali a prevalente capitale pubblico da questi partecipate in via maggioritaria (di seguito, nel complesso, "Parte Pubblica");
- b) altre persone giuridiche di diritto privato (di seguito, nel complesso, "Parte Privata").

In ogni caso e per tutta la durata della Società la maggioranza delle azioni con diritto di voto dovrà rimanere nella piena titolarità di:

1. enti pubblici locali che si avvalgono della "TOSCANA ENERGIA S.P.A." o delle sue controllate, per lo svolgimento di pubblici servizi;
2. società di capitali a prevalente capitale pubblico partecipate in via maggioritaria dagli enti pubblici locali i quali ne esercitano anche congiuntamente il controllo e si avvalgono della "TOSCANA ENERGIA S.P.A." o delle sue controllate per lo svolgimento di pubblici servizi nei propri territori.

Art. 7 (Azioni)

Le azioni sono nominative, indivisibili ed ogni azione da diritto a un voto. In caso di proprietà di azioni, i diritti dei titolari sono esercitati dal rappresentante comune.

La Società non emette i certificati rappresentativi delle azioni e pertanto la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.

Sui ritardati versamenti sono dovuti gli interessi di mora, in misura pari al tasso legale, ferma restando l'applicazione dell'articolo 2344 del Codice Civile.

La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo Statuto.

Il domicilio dei soci, degli altri aventi diritto al voto, degli amministratori e dei sindaci, nonché del soggetto incaricato del controllo contabile, per i loro rapporti con la Società è quello risultante dai libri sociali o dalle comunicazioni effettuate successivamente dai suddetti soggetti.

Art. 8 (Diritto di prelazione)

Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito o di liberalità, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione, dovrà previamente offrirle in prelazione agli altri Soci informando, con raccomandata con ricevuta di ritorno, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dell'offerta di acquisto ricevuta, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita.

Con il termine "trasferire" di cui al comma precedente si intende qualsiasi



negozio che abbia l'effetto di trasferire la proprietà (o la nuda proprietà) delle azioni della società, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, fusione, scissione o liquidazione della Società.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è tenuto a comunicare a tutti i Soci, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro dieci giorni dalla data di ricevimento della lettera del Socio offerente il contenuto dell'offerta, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al primo comma, debbono manifestare a mezzo di lettera raccomandata A/R, indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare tutte le azioni o i diritti di opzione offerti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro dieci giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci a mezzo raccomandata A/R delle proposte di acquisto pervenute.

Ciascuno dei soggetti titolari del diritto di prelazione avrà la facoltà di esercitare la prelazione stessa solo sull'intero numero delle azioni offerte in vendita.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci titolari del diritto di prelazione, le azioni offerte in vendita verranno attribuite ai soci in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni e i diritti di opzione saranno trasferibili purché a condizioni non difformi a quelle indicate nell'offerta.

Ove, tuttavia, il socio offerente non trasferisca le proprie azioni entro novanta giorni dal momento in cui è divenuto libero di effettuarne il trasferimento al terzo, egli, in caso intenda comunque procedere al trasferimento, deve nuovamente offrirle agli altri soci ai sensi dei precedenti commi.

Il diritto di prelazione non opererà nel caso di trasferimento a società controllanti il socio o dallo stesso controllate o a società controllate, anche indirettamente dalla controllante il socio.

A questo fine i termini controllata e controllante avranno il significato di cui all'articolo 2359 del Codice Civile.

Il diritto di prelazione resta escluso in occasione di trasferimenti di azioni o dei diritti di opzione tra enti pubblici locali o società a prevalente capitale pubblico di cui al precedente articolo 6, ove l'esercizio di tale diritto comporti la perdita della prevalenza del capitale pubblico di cui al medesimo articolo.

Le azioni di cui sono titolari soci diversi dagli Enti Pubblici Locali o dalle società da questi controllate sono liberamente trasferibili a terzi, salvo motivato diniego da parte del Consiglio di Amministrazione.

Le azioni di cui sono titolari gli Enti Pubblici Locali e/o le società a prevalente capitale pubblico locale sono trasferibili a qualsivoglia soggetto, socio o non socio, salvo motivato diniego da parte del Consiglio di Amministrazione e inoltre solo se per effetto di tale trasferimento non venga meno il requisito della maggioranza azionaria in favore dei

soggetti di cui all'art. 6 del presente Statuto. Qualora le azioni trasferende concorrano a formare la maggioranza da preservare ai sensi dell'art. 6 del presente statuto, il trasferimento di tali azioni sarà consentito soltanto a favore di altri soggetti aventi i requisiti di cui al predetto art. 6.

Il Consiglio di Amministrazione potrà opporre il proprio diniego nel caso in cui il socio intenda cedere le azioni ad un soggetto il quale eserciti, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, attività in concorrenza con la Società o comunque svolga un'attività che sia tale da pregiudicare le potenzialità di sviluppo della Società.

Il Consiglio di Amministrazione della Società sarà tenuto a vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e l'iscrizione al libro soci di un qualsivoglia trasferimento di azioni non sarà consentita alla Società fin quando il Consiglio di Amministrazione non abbia accertato con propria delibera tale osservanza.

Art. 9 (Opzione)

In caso di aumento di capitale, il termine per l'esercizio dell'opzione, conseguente alla delibera assembleare di aumento di capitale, non potrà essere inferiore a novanta giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'offerta espletata mediante deposito della stessa presso l'ufficio del Registro delle imprese.

Art. 10 (Obbligazioni)

La Società potrà emettere obbligazioni nei limiti e nei modi prescritti dalla legge.

ASSEMBLEA AZIONISTI

Art. 11 (Competenze - Convocazione)

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti i Soci anche se non intervenuti, astenuti o dissenzienti. Il diritto di intervento in assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.

Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno luogo nel Comune dove ha sede la Società, ma possono avere luogo altrove, purché in Italia, previa deliberazione del Consiglio.


L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate per Legge.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

Se la Società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società lo richiedono, il termine suddetto può essere prorogato a 180 (centoottanta) giorni.

Inoltre l'Assemblea ordinaria, tra l'altro:

- a) nomina gli Amministratori, stabilendone la durata e, nell'ambito di questi, il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- b) nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale;
- c) determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
- d) nomina il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.



Sono attribuite alla competenza dell'organo amministrativo e pertanto non sono di competenza dell'Assemblea le deliberazioni aventi ad oggetto le materie di cui al successivo art 18, 2° comma.

L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e delle materie da trattare. L'avviso può contenere anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in seconda convocazione. L'avviso di convocazione è pubblicato nei quotidiani "Il Tirreno" e "La Nazione" almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Possono partecipare all'assemblea i soggetti aventi diritto di voto che risultino essere iscritti nel libro dei soci almeno due giorni lavorativi prima della data dell'assemblea in prima convocazione. La qualità di socio attestata da tale iscrizione deve essere conservata fino a quando l'assemblea ha avuto luogo.

Saranno valide in ogni caso le assemblee, anche in mancanza delle formalità suddette, purché vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipino la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi. In tale ipotesi per la discussione degli argomenti da trattare valgono le norme stabilite dell'articolo 2366 del Codice Civile.

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea mediante delega scritta in conformità all'articolo 2372 del Codice Civile.

Art.12 (Delibere)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o in caso di assenza o impedimento di entrambi dall'Amministratore Delegato o in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo dal Consigliere più anziano d'età o dalla persona nominata dalla maggioranza degli azionisti presenti. L'assemblea ordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, è legalmente costituita e delibera con la presenza e con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, tranne per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali per le quali l'assemblea ordinaria in seconda convocazione delibera qualsiasi sia il Capitale sociale rappresentato in Assemblea.

L'assemblea straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, è legalmente costituita e delibera con la presenza e con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

L'Assemblea nomina il Segretario che può anche non essere socio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea disciplinare lo svolgimento delle adunanze assembleari, regolare la discussione e stabilire le modalità di votazione.

Il verbale dell'Assemblea ordinaria è redatto e sottoscritto dal Segretario e dal Presidente; quello dell'Assemblea straordinaria è redatto dal Notaio e sottoscritto dal Notaio e dal Presidente.

Le adunanze assembleari possono tenersi anche in videoconferenza, a condizione che:

- possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate;
- vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio

del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;

- venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionarie documenti;

- venga consentito al presidente dell'adunanza di svolgere le funzioni a lui spettanti e di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

A tal fine il Presidente dell'Assemblea può nominare uno o più scrutatori in ciascuno dei locali collegati in videoconferenza; il soggetto verbalizzante dell'Assemblea ha facoltà di farsi assistere da persone di propria fiducia presenti in ciascuno dei suddetti locali.

L'avviso di convocazione deve contenere l'eventuale indicazione dei luoghi audio e video collegati con la Società, nei quali gli intervenienti possono affluire.

L'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea e il Segretario o il soggetto verbalizzante.

Le copie dei verbali, certificate conformi dal Presidente e dal Segretario, dal Presidente e dal Notaio, fanno piena prova ad ogni effetto di legge.

SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art. 13 (Sistema)

La Società è amministrata dal Consiglio di Amministrazione; l'attività di controllo è affidata al Collegio sindacale.

Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione.

Il libro della società di revisione è tenuto presso gli uffici di quest'ultima.

Art. 14 (Nomina del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 9 (nove) membri nominati dall'Assemblea dei soci, di cui 5 (cinque) nominati su designazione della "Parte Pubblica" come individuata ai sensi dell'articolo 6 del presente statuto, e 4 (quattro) su designazione della "Parte Privata", come individuata ai sensi dell'articolo 6 dello statuto, rappresentativa di almeno il 40% del capitale sociale.

Art. 15 (Durata e compensi)


Gli amministratori possono anche essere non soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

Fermo restando quanto previsto dal comma successivo, qualora venga meno uno o più amministratori, si provvederà alla loro sostituzione a norma dell'articolo 2386 del Codice Civile.

Gli amministratori rimasti in carica provvederanno alla loro sostituzione mediante cooptazione di un candidato mantenendo l'equilibrio fissato dall'art. 14.

Qualora vengano a mancare per qualsiasi causa i due terzi dei membri del Consiglio, questo si intenderà decaduto e si dovrà convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Agli amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese, un compenso determinato all'atto della nomina dall'Assemblea ordinaria, su base annuale, per il periodo di durata della carica.



La deliberazione è valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa deliberazione dell'Assemblea.

Agli Amministratori investiti di particolari cariche spetta la remunerazione determinata dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Art. 16 (Convocazione)

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione di norma hanno luogo presso la sede sociale, ma possono anche aver luogo altrove, purché in Italia.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente il quale dovrà procedere alla convocazione anche in caso che ne facciano richiesta scritta almeno tre consiglieri o il Collegio Sindacale. La richiesta deve indicare gli argomenti ritenuti dai richiedenti di particolare rilievo in relazione ai quali è chiesta la convocazione del Consiglio.

Se entro quindici giorni da tale richiesta il Consiglio non si è riunito per mancata convocazione ovvero per mancanza di maggioranza costitutiva, il Consiglio stesso è convocato da un componente il Collegio Sindacale.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio è convocato dal Vice Presidente o, in caso di assenza di entrambi, dall'Amministratore Delegato o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. La convocazione è inviata di norma almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento; nei casi di urgenza il termine può essere più breve e comunque non inferiore alle ventiquattro ore.

Il Consiglio può riunirsi per videoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di esaminare e ricevere documenti e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o in caso di loro assenza o impedimento dall'Amministratore Delegato o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal consigliere presente più anziano di età.

L'avviso di convocazione è trasmesso negli stessi tempi e modalità ai sindaci.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione risultano dai verbali redatti nei modi previsti dalla legge e sottoscritti dal Presidente della riunione e dal segretario. Le copie dei verbali, certificate conformi dal Presidente e dal segretario del Consiglio di amministrazione, fanno piena prova ad ogni effetto di legge.

Art. 17 (Presidente, Vice Presidente e Amministratore Delegato)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea fra gli amministratori designati dalla "Parte Pubblica". Il Presidente ha le seguenti attribuzioni:

- 1 - rappresenta la società secondo i termini di legge e di statuto;
- 2 - convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno di concerto con l'Amministratore Delegato e ne coordina i

lavori;-----

3 - cura le relazioni esterne;-----

4 - sovrintende i processi di comunicazione e indirizza l'elaborazione del relativo Budget annuale da proporre al Consiglio di Amministrazione;---

5 - mantiene i rapporti istituzionali con soggetti pubblici e privati, locali, nazionali e internazionali, nonché con i mezzi di informazione;-----

6 - indirizza, di concerto con l'Amministratore Delegato, l'elaborazione del Piano Strategico Aziendale e del correlato piano degli investimenti;--

7 - sovrintende all'attuazione del Piano Strategico Aziendale e del correlato piano degli investimenti;-----

8 - promuove la selezione, di concerto con l'Amministratore Delegato, delle singole iniziative di sviluppo/diversificazione del business, già previste nell'ambito del Piano Strategico Aziendale, per le opportune valutazioni di fattibilità da proporre al Consiglio di Amministrazione.-----

9- nei limiti delle attribuzioni di cui al presente articolo, stipula, modifica, risoluzione e cessione di contratti relativi a:-----

a) prestazione d'opera intellettuale per un periodo non superiore ad un anno che comportino impegni singoli non frazionabili di importo non superiore a euro 50.000 (cinquantamila);-----

b) acquisto di spazi e tempi per l'effettuazione di pubblicità, limitatamente ad atti che comportino impegni singoli non frazionabili di importo non superiore ad euro 100.000 (centomila);-----

c) iscrizione del personale a corsi, convegni seminari, ecc, in Italia ed all'estero, che comportino impegni singoli non frazionabili di importo non superiore ad euro 10.000 (diecimila).-----

Il Presidente può nominare procuratori per l'esercizio di tutti o parte dei poteri attribuiti con il presente articolo.-----

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Vice Presidente scelto fra gli amministratori designati dalla "Parte Pubblica".-----


Il Consiglio di Amministrazione nomina un Amministratore Delegato, scelto fra gli amministratori designati dalla "Parte Privata".-----

All'Amministratore Delegato è attribuito il ruolo di gestione e sviluppo delle attività di business e ad esso il Consiglio di Amministrazione attribuisce tutti i poteri di gestione che non siano riservati per legge, o per espressa disposizione statutaria, alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione o, in relazione alle attribuzioni di cui all'articolo 17, comma 1, punti 3, 4, 5 e 7, dello statuto, del Presidente.---

L'Amministratore Delegato può nominare procuratori per l'esercizio di tutti o parte dei poteri a lui delegati.-----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il consigliere cui siano state delegate attribuzioni ai sensi del presente articolo dello Statuto riferiscono in occasione delle adunanze del Consiglio di Amministrazione al Consiglio stesso e al Collegio sindacale almeno ogni tre mesi sul generale andamento della gestione e delle spese di comunicazione, sulla prevedibile evoluzione della gestione e sulle operazioni di maggior rilievo, da identificarsi in relazione alle loro connotazioni economiche, finanziarie e patrimoniali e alle loro caratteristiche, compiute dalla Società o dalle sue controllate.-----

Il Consiglio provvede inoltre alla nomina di un Segretario che potrà essere scelto anche al di fuori del Consiglio.-----



E' istituito un Comitato di controllo interno, composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che lo presiede, dal Vice Presidente e dall'Amministratore Delegato, per la verifica periodica dell'andamento della società in relazione agli indirizzi, ai piani e ai programmi approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 (Competenze)

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

E' attribuita al Consiglio di Amministrazione anche la competenza a deliberare sulle proposte aventi a oggetto:


- fusione per incorporazione di società le cui azioni o quote siano interamente possedute dalla società, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505 del codice civile;
- istituzione, modifica e soppressione di sedi secondarie;
- adeguamento dello statuto a disposizioni normative.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) dei consiglieri in carica e delibera a maggioranza dei consiglieri presenti, salvo quanto infra.

Le seguenti materie sono tuttavia di sua esclusiva competenza e pertanto non possono formare oggetto di delega:

1. approvazione e modifiche del Piano Strategico Aziendale e del correlato piano degli investimenti di sviluppo, del piano poliennale, del budget annuale e del relativo piano investimenti, del budget relativo ai processi di comunicazione e delle linee guida in materia di politiche del personale; esercizio delle attività previste dall'articolo 3 commi settimo e ottavo del presente statuto;
2. assunzione di nuove attività o nuovi servizi non previsti nel business plan;
3. assunzione di finanziamenti per importi pari o superiori a 2.000.000 (duemilioni) di Euro, ad eccezione di stipulazione di finanziamenti derivanti dalla sostituzione di preesistenti contratti e nei limiti degli affidamenti già concessi; concessione di garanzie a favore di terzi per un importo pari o superiore a 1.000.000 (unmilione) di Euro;
4. stipulazione di contratti e assunzione di obbligazioni per importi pari o superiori a 3.000.000 (tremilioni) di Euro ad eccezione di stipulazione di contratti di finanziamento derivanti dalla sostituzione di preesistenti contratti e nei limiti degli affidamenti già concessi;
5. proposte relative ad aumenti e riduzioni di capitale sociale e alla distribuzione dei dividendi;
6. affidamento di incarichi professionali e/o consulenze per impegni singoli non frazionabili di importo pari o superiore a 250.000 (duecentocinquantamila) Euro;
7. affidamento di contratti ai soci, a società da tali soci direttamente o indirettamente controllate o comunque partecipate, così come a società loro controllanti o a società controllate, anche indirettamente, da tali controllanti;
8. acquisti, alienazioni e permutazioni immobiliari, o qualunque altro negozio che abbia l'effetto di trasferire la proprietà di immobili, per importi pari o superiori a 1.000.000 (unmilione) di Euro;

9. definizione della macrostruttura della Società, assunzione di dirigenti, nomina a dirigente di personale dipendente e definizione della relativa politica retributiva;
 10. approvazione di linee guida in materia di appalti ed approvvigionamenti;
 11. nomina dell'Amministratore Delegato ed attribuzione allo stesso delle deleghe e dei poteri per la gestione della società; decisioni in merito alla avocazione al Consiglio delle materie delegate all'Amministratore Delegato;
 12. proposte di fusione e trasformazione societaria; conferimento di azienda e/o di rami d'azienda;
 13. proposte di designazione dei consiglieri, dei sindaci e/o di figure con rappresentanza nell'ambito di Società controllate e/o partecipate, garantendo composizioni degli organi sociali e regole di governance analoghi a quelli della società holding; decisioni relative all'esercizio del diritto di voto nelle assemblee delle società controllate e/o partecipate;
 14. partecipazione a gare per l'affidamento di servizi diversi dalla distribuzione di gas metano a mezzo di rete urbana o illuminazione pubblica;
 15. acquisto di aziende o rami di azienda diversi dalla distribuzione di gas metano a mezzo di rete urbana o illuminazione pubblica;
 16. costituzione di aziende e/o acquisto di partecipazioni in Società diverse dalla distribuzione di gas metano a mezzo di rete urbana o illuminazione pubblica;
 17. costituzione di consorzi o analoghe strutture associative ad esclusione di associazioni temporanee di impresa per la partecipazione a gare per l'affidamento di servizi della distribuzione di gas metano a mezzo di rete urbana o illuminazione pubblica per importi pari o inferiori a 7.000.000 (settemilioni) di Euro;
 18. cessione di aziende e di rami di azienda; cessione e trasferimento delle partecipazioni in Società e concessione di pegno o altre garanzie su tali partecipazioni;
 19. fusione per incorporazione di società le cui azioni o quote siano interamente possedute dalla società, nel rispetto delle condizioni di cui all'art.2505 del codice civile;
 20. adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
 21. autorizzazione alla cessione delle azioni da rilasciare ai sensi dell'art. 8, penultimo e ultimo comma del presente statuto;
 22. partecipazione a gare per l'affidamento dei servizi di distribuzione di gas metano a mezzo di rete urbana o illuminazione pubblica per importi pari o superiori a 7.000.000 (settemilioni) di Euro;
 23. acquisto di aziende o rami di azienda relativi alla distribuzione di gas metano a mezzo di rete urbana o illuminazione pubblica per importi superiori a 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) euro;
 24. costituzione di aziende e/o acquisto di partecipazioni in Società di distribuzione di gas metano a mezzo di rete urbana o illuminazione pubblica;
 25. istituzione, trasferimento e soppressione di sedi secondarie.
- Per le deliberazioni aventi ad oggetto le materie elencate dal n. 1 al n. 21 è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio di



Amministrazione.

Per le deliberazioni aventi ad oggetto le materie elencate dal n. 22 al n. 25 è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

I verbali del Consiglio di Amministrazione saranno firmati dal Presidente e dal Segretario.

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Art. 19

La rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato nei limiti della delega, disgiuntamente tra loro.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 20

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi. Devono essere altresì nominati due sindaci supplenti; i sindaci effettivi e supplenti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

I sindaci sono nominati dall'Assemblea con le seguenti modalità:

- nel numero di 2 (due) effettivi, di cui uno con funzione di Presidente, oltre ad un supplente, su designazione della "Parte Pubblica" come individuata dall'articolo 6 del presente statuto;
- un sindaco effettivo ed un sindaco supplente su designazione della "Parte Privata", come individuata dall'articolo 6 del presente statuto, rappresentativa di almeno il 40% del capitale sociale.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale può radunarsi anche in videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, esaminare e ricevere documenti e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio sindacale.

L'assemblea determina il compenso dovuto ai Sindaci effettivi all'atto della loro nomina.

BILANCIO, UTILI E DIVIDENDO

Art. 21

L'esercizio sociale inizia con il primo gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio.

L'utile netto risultante dal bilancio regolarmente approvato è destinato:

- almeno il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, finché la stessa raggiunga il limite previsto dalla Legge;
- la quota residua alle azioni, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il pagamento nel corso dell'esercizio di acconti sul dividendo.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 22

Lo scioglimento e la liquidazione della Società sono regolati dalle norme

di Legge.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 23

Tutte le fattispecie non espressamente previste o non direttamente regolate sono disciplinate dalle norme di Legge. Sulle controversie che insorgessero tra gli azionisti e tra questi e la Società è competente il Tribunale di Firenze, salvo diverse competenze inderogabili per legge.

F.to Lorenzo Becattini

F.to Angelo Battaglia

F.to Ivano Bianchi

F.to Vilma Cerulli Notaio

